

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E I.T.I. E I.T.E.  
Prot. 0013940 del 25/09/2024  
I-1 (Uscita)



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. e I.T.I. e I.T.E. con annessa Azienda Agraria**  
**VIBO VALENTIA - Via G. Fortunato, s.n.c. - 89900**

**PEC** [VVIS011007@pec.istruzione.it](mailto:VVIS011007@pec.istruzione.it)

**e-mail:** [VVIS011007@istruzione.it](mailto:VVIS011007@istruzione.it)

**I.T.G.** Tel 0963.376745

**I.T.I.** Tel. 0963.376741

**I.T.E.** Vibo Tel 0963.547113 / Mileto 0963.338191


Cod. Mecc. **VVISO11007** - Cod. Fiscale **96035950797** - Codice Univoco dell'Ufficio **UF5FL**



**I.T.G.** - Cod. Mecc. VTL01101X



**I.T.I.** - Cod. Mecc. VVTF01101Q



**I.T.E.** - Cod. Mecc. VVTD01101Q

## Regolamento di Disciplina

**Consiglio d'istituto - Delibera n.4 del 19/09/2024**

Indice

1. Le fonti del procedimento disciplinare
2. Comportamenti configuranti mancanze disciplinari (art. 1)
3. Sanzioni per le mancanze disciplinari (art. 2)
4. Principali criteri in materia di applicazione delle sanzioni (art.3)
5. Organi competenti a irrogare le diverse sanzioni (art. 4)
6. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari (art.5)
7. Commissione di garanzia interna (art. 6)
8. Impugnazioni (art. 7)

## Le fonti del procedimento disciplinare

- L. n. 241/1990: riferimento normativo imprescindibile per regolare gli aspetti procedurali
- D.P.R. n. 249/98 (modificato dal D.P.R. n. 235/2007) Statuto delle studentesse e degli studenti
- Nota MIUR 31 luglio 2008, n. 3602 –
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 –Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria: riferimento normativo per le infrazioni disciplinari, le sanzioni applicabili e le impugnazioni
- L. n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- L. n. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica (art. 7)
- D. M 183 del 7.09.2024 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica

### **Art. 1 - Comportamenti configuranti mancanze disciplinari**

Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell'art. 3 D.P.R. 24.06.1998 n. 249 di seguito riportato e richiamato:

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1. del DPR 249/98.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e dei doveri come sopra elencati configurano mancanze disciplinari tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l'assiduità nell'impegno di studio. Si individuano i principali comportamenti che configurano violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, come individuate e descritte nel successivo articolo 2.

### **1. Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto o dalla vigente normativa generale:**

Assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche.

Assenze non giustificate.

Ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati.

**Sanzioni applicabili:** quelle di cui ai numeri 1) e 2) del successivo articolo 2, da graduare in

applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

**2. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto** o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a entrate o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazione false o non genuine, per il contenuto o per la sottoscrizione.

**Sanzioni applicabili:** quelle di cui ai numeri da 1 a 3) del successivo articolo 2, in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

**3. Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica**  
Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Dirigente Scolastico, docenti, personale non docente e delle altre studentesse e studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica.

Violazione della privacy ed uso improprio dei cellulari con riproduzioni d'immagini vietate.

Uso del cellulare non consentito dal docente per attività didattica per inosservanza del Regolamento di Istituto.

**Sanzioni applicabili:** quelle di cui ai numeri da 1) a 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

**4. Comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica.**

**Sanzioni applicabili:** quelle di cui al numero 4) e al numero 5) del successivo articolo 2 per i comportamenti volontariamente lesivi; quelle di cui al numero 3) e al numero 4) per le lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, in relazione e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

**5. Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere.**

Deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche.

**Sanzioni applicabili:** quelle di cui ai numeri da 1) a 3) del successivo articolo 2 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

**6. Volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico.**

**Sanzioni applicabili:** quelle di cui ai numeri da 3) a 5) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

## **Art. 2 – Sanzioni per le mancanze disciplinari**

Le sanzioni per le mancanze disciplinari verranno scelte seguendo il principio della gradualità e della proporzionalità, con l'obiettivo precipuo della rieducazione dello studente.

- 1) il **richiamo verbale** da annotare come nota disciplinare sul registro elettronico di classe irrogato dall'**insegnante** che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- 2) il **richiamo verbale** da annotare sul registro elettronico da parte del **dirigente scolastico** a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- 3) l'**allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. La sanzione viene irrogata dal **Consiglio di Classe**; in questo caso è possibile la conversione della sospensione in attività a favore della comunità scolastica.
- 4) l'**allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. La sanzione viene irrogata dal **Consiglio di Istituto**;
- 5) l'**allontanamento dello studente dalla comunità scolastica** per un periodo superiore a quindici giorni può essere disposto, a tempo indeterminato, in relazione a situazioni particolarmente gravi, costituenti pericolo per la comunità, qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone;
- 6) le sanzioni per le **mancanze disciplinari** commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla **Commissione d'esame** e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art. 3 - Principali criteri in materia di applicazione delle sanzioni**

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La volontarietà - intesa come dolo - del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Nel caso si verificano comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri come in precedenza definiti, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare e agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
  - attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
  - attività di supporto al giornale scolastico o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.
  - produzione di elaborati a seguito di riflessione critica.

Ogni giorno di allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituito con

due giorni di attività a favore della comunità scolastica, con un massimo di due ore giornaliere di attività.

7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.
8. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.
9. L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

#### **Art. 4 - Organi competenti a irrogare le diverse sanzioni**

Ai sensi del DPR 249/1998 art.4 commi 6 e 11:

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. Il consiglio di classe è da intendersi sempre nella sua composizione allargata alle componenti elettive (cfr. Circolare MIUR n. 3602/P0 del 31 luglio 2008). Nel caso in cui non abbiano ancora avuto luogo le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali, la convocazione deve essere rivolta a coloro che sono stati eletti nel corso dell'anno precedente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

#### **Art. 5 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

Il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti è esercizio di un potere pubblicistico e, dunque, deve essere improntato ai principi e alle regole desumibili dalla L. n. 241/1990.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

1. Contestazione dell'addebito e avvio del procedimento. Contestualmente si comunica alla famiglia data e orario della convocazione del consiglio di classe ai fini dell'audizione dello studente;
2. Convocazione del consiglio di classe per l'eventuale irrogazione della sanzione correlata all'illecito, come tipizzato nel regolamento di disciplina;
3. Nel corso della seduta del consiglio di classe, audizione a difesa dell'alunno e dei suoi genitori;
4. Delibera di irrogazione della sanzione debitamente motivata da parte dell'organo collegiale;
5. Adozione scritta della delibera da parte del dirigente scolastico con specificazione dettagliata delle modalità di esecuzione della sanzione con contestuale comunicazione scritta alla famiglia e allo studente.

#### **Art. 6 – Impugnazioni (DPR 249/98 art.4)**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Si precisa che il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/1998 non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, per come stabilito nel presente regolamento di istituto (Nota MIUR prot. 3602/P0 del 31 luglio 2008).

Viene altresì stabilito dal presente regolamento che, in caso di incompatibilità di uno dei membri del succitato organo di Garanzia interno alla scuola, si potrà procedere all'elezione e al subentro di nuovi membri ma che, per la validità delle deliberazioni, non sarà necessario che siano presenti tutti i membri (collegio perfetto).